



Comune di Crema

Settore Polizia Locale

Ordinanza n. 2017/00112 del 09/05/2017

Oggetto: Ordinanza contingibile e urgente di messa in sicurezza dell'intero perimetro e altre opere, dell' area di cantiere relativa ad immobile in attuale stato di abbandono, sito in via Toscanini/via C. Pavese catastalmente individuato al fg. 20 , mapp. 940

PREMESSO:

- Che in data 13.03.2017 la Questura di Cremona – Commissariato di P.S. di Crema con PEC prot. n. 000057771 – notiziava il Comune di Crema circa la necessità di avvisare la proprietà dell'immobile in argomento avendo ricevuto segnalazioni di accessi abusivi al cantiere, con necessità di intervenire alla messa in sicurezza delle recinzioni di cantiere che erano state rimosse o spostate;

- Che la Polizia Locale di Crema, con rapporto n. 54 del 03.05.2017 segnalava la presenza, all'interno della'area dismessa di cantiere, sita in via Toscanini/C.Pavese – foglio 20 – mappale n. 940 e meglio conosciuta come "Ex scuola di C.L.", di numerosi ragazzi, prevalentemente minorenni, ed introdottisi, a conferma di quanto già segnalato dal Commissariato di P.S., unicamente allo scopo di fotografare o farsi fotografare (c.d. selfie) ai piani superiori del complesso multipiano, ai margini o ai bordi dei precipizi;

VALUTATO:

- Come tale pratica costituisca grave pericolo per l'incolumità delle persone che si introducono nel compendio immobiliare incustodito, non solo per il rischio cadute dall'alto, ma anche in relazione ai singoli rischi derivanti dalle numerose insidie presenti nell'intera area, non ultima la presenza di un vasto invaso d'acqua piovana che talvolta supera i due metri d'altezza;
- Come l'accesso non autorizzato all'interno del cantiere in menzione, anche qualora effettuato per finalità lecite, espone comunque a grave pericolo l'incolumità di chi vi si introduce, stante la assenza di parapetti o comunque di infrastrutture o sistemi di protezione individuale;

CONSTATATO che, così come si evince dai rilievi fotografici redatti della polizia locale, di cui al citato rapporto n. 54 del 03.05.2017, l'intero perimetro dell'area dismessa risulta circoscritto da una semplice cesata metallica e rete in plastica da cantiere e facilmente rimuovibile dalla loro sede, rendendo oltremodo semplice e agevole introdursi nel complesso;

RITENUTO, in tal senso, urgente e non procrastinabile ulteriormente, predisporre idonei sistemi di antintrusione passiva che garantiscano l'inviolabilità dell'intero perimetro del cantiere sito in via Toscanini/C.Pavese e meglio denominato "ex scuola di C.L.", così da impedire che estranei vi possano facilmente accedere, mettendo gravemente a rischio la propria ed altrui incolumità;

AVUTA NOTIZIA :

- Che con atto rep.n. 58259/13020 di raccolta in data 25.02.2008 a rogito notaio in Crema dr.Giovanni Barbaglio, la Fondazione Charis con sede in Crema acquisiva la proprietà della U.M.I.(unità minima di intervento) n. 1 del Piano sopra citato che prevede la realizzazione di un nuovo plesso scolastico sull'area catastalmente individuata al fg. 20 di Crema mapp. n.940;

- Che la Fondazione Charis, dava inizio alla realizzazione, sull'area di che trattasi, ad una costruzione di notevoli dimensioni, conforme alle autorizzazioni rilasciate, ma abbandonando successivamente il cantiere per avvenuta impossibilità a proseguire i lavori e deliberando la messa in liquidazione volontaria;

- Che in data 15.07.2013 con provvedimento del Presidente del Tribunale di Cremona (vol. 779/13) ed a seguito della delibera Regionale in data 03.07.2013 con la quale la Regione decretava l'estinzione della Fondazione Charis, fu nominato il dott. Alessandro Bani, con sede in via San Vittore 40 – Milano - quale liquidatore della Fondazione Charis;

- Che il liquidatore dott. Alessandro Bani otteneva dal Presidente del Tribunale di Cremona in data 11.09.2014, con provvedimento nr. R.G.1111/2014 V.G., riceveva l'autorizzazione alla vendita all'asta dell'area e immobile realizzato della Scuola;

- Che la mancata realizzazione del piano attuativo di cui il complesso edificatorio promosso dalla Fondazione CHARIS quale plesso scolastico di eccellenza faceva parte, oltre ad una alterazione del paesaggio e degrado della zona interessata, sta causando un serio pregiudizio anche per l'immagine stessa dell'Amministrazione;

. Che in data 21.03.2017 l'Ufficio Tecnico contattava il liquidatore dott. Alessandro Bani per chiedere un immediato intervento di ripristino delle recinzioni al fine di mettere in sicurezza l'accesso al cantiere ed evitare intrusioni abusive;

- Che altresì, in data 14.04.2017 il liquidatore comunicava di aver provveduto al ripristino delle recinzioni per evitare l'accesso al cantiere;

RITENUTO quindi sussistano appieno i presupposti giuridici di cui all'art. 54 *"attribuzioni del sindaco nelle funzioni di competenza statale"* del D.Lgs 267/2000, in cui al comma 3. recita che *"Il Sindaco, quale ufficiale di Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana."*;

VISTO Regolamento Locale d'Igiene:

- art. 3.1.1 *"Sicurezza dei cantieri"*, per i quali devono essere adottate tutte le necessarie precauzioni allo scopo di garantire la sicurezza e la incolumità dei lavoratori e di tutti i cittadini;

- art. 3.3.2 *"Recinzioni"* i cantieri edili devono essere isolati e recintati al fine di assicurare l'incolumità e la tutela della popolazione;

ATTESO che si provvederà, ai sensi dell'art. 54 TUEL, ad assolvere agli obblighi di trasmissione della presente ordinanza al Prefetto di Cremona;

VISTI:

. Il vigente regolamento Edilizio;

- l'art. 22 dello statuto Comunale;

- l'art. 222 del T.U.L.S. 27.7.1934, n.22;

- l'art. 192 del D.Lgs 3.4.2006, n. 152;

VISTO E APPLICATO l'art. 54 c.1 lett. c) e c.4, del D.Lgs n. 267 del 18.8.2000, come modificato dal D.L. 23 maggio 2008, n.92 – *Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica*, convertito in Legge 125/2008, ovvero di cui al comma 4 bis così come modificato dalla Legge 18 aprile 2017, n.48;

ORDINA

1. Al Signor BANI Alessandro, , con sede in via San Vittore,40 – Milano, in qualità di liquidatore della fondazione Charis, in riferimento all'immobile individuato catastalmente al foglio 20 mappale n.940 , e meglio denominato: "Zona Polifunzionale area n. 3 – Cascina Valcarenga", sito in via Toscanini/via C.Pavese, in Comune di Crema (CR):
 - a) Di ripristinare immediatamente la recinzione di cantiere con un intervento che dimostri

una maggiore consistenza in termini di provvidenze messe in atto ai fini di garanzia di una maggior sicurezza della pubblica incolumità;

- b) Di voler eseguire comunque le opere prescritte entro il termine massimo di 30 (trenta) giorni dall'avvenuta notifica della presente ordinanza;
- c) Di operare verifiche, da protrarsi nel tempo, circa l'integrità e la conservazione del manufatto perimetrale procedendo, se necessario, a ripristinarne la propria integrità;
- d) Di procedere al periodico svuotamento delle acque meteoriche confluenti in un vaso ritenuto pericoloso per la pubblica incolumità.

AVVERTE

Tali interventi, qualora non eseguiti entro il termine di cui al precedente punto 1) b), ovvero risultati inidonei, saranno svolti in via sostitutiva dal Comune di Crema, che si rivarrà sulla proprietà per il recupero degli oneri sostenuti.

Che in caso di inosservanza delle prescrizioni della presente ordinanza sarà passibile delle sanzioni previste dall'art. 650 del Codice Penale, ove il fatto costituisca più grave reato.

INFORMA

Che, ai sensi dell'art. 3, quarto comma, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso il presente provvedimento è ammesso nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione (L. 06.12.1971, n.1034), ricorso al tribunale amministrativo regionale, in via alternativa, entro 30 giorni dall'avvenuta pubblicazione, ricorso gerarchico al Prefetto della Provincia di Cremona, ovvero, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dall'avvenuta pubblicazione (d.P.R. 24.11.1971, n.1199).

Ai sensi dell'articolo 8 della legge 7 Agosto 1990, n.241, si comunica che responsabile del procedimento è il comandante della Polizia Locale dr. Giuliano Semeraro.

DISPONE

La Trasmissione della presente ordinanza al Signor Prefetto della Provincia di Cremona in adempimento di quanto disposto dall'art. 54 del T.U.E.L.

Al fine dell'esecuzione, il presente provvedimento viene trasmesso al Commissariato di P.S., alla Compagnia dei Carabinieri, alla Polizia Locale.

09/05/2017

IL SINDACO
Stefania Bonaldi